



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "TESSERE CULTURE APS"

ARTICOLO 1 DENOMINAZIONE, STATUTO, SEDE, DURATA

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione **"TESSERE CULTURE APS"**, da ora in avanti denominata "Associazione".

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi statali, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento pubblico. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Pontassieve (Città metropolitana di Firenze). Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può istituire su tutto il territorio regionale e nazionale sedi secondarie, sedi operative, ovvero filiali e rappresentanze dell'Associazione.

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2 ATTIVITÀ, SCOPO E FINALITÀ

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in particolare con lo scopo di contribuire al dialogo, la cooperazione e la pace tra i popoli promuovendo l'incontro, la conoscenza, la solidarietà e lo scambio di saperi teorici ed empirici tra le singole persone e le collettività istituzionali e non istituzionali; promuovere stili di vita e buone pratiche basati su di una gestione responsabile delle risorse umane e naturali, sulla costruzione e il rispetto di relazioni equilibrate tra le persone e fra queste e l'ambiente in cui vivono, nonché sulla partecipazione democratica agli aspetti decisionali, la distribuzione orizzontale dei ruoli di potere e la trasparenza delle iniziative intraprese.

L'Associazione persegue i propri scopi mediante lo svolgimento in favore delle persone associate, di loro familiari, di terzi e della collettività, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone associate o aderenti agli enti associati.

Riferimento art. 5 legge DLG 3 luglio 2017, n. 117 commi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

Anna Costantini
Anna Costantini



v) promozione della cultura della legalità', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Ovvero, nello specifico:

I) progettazione, elaborazione, promozione, coordinamento e conduzione servizi e programmi di formazione, educazione, mediazione e consulenza interculturale e linguistica in genere, attraverso azioni ed interventi sia a carattere occasionale che permanente;

II) riconoscimento, rispetto e valorizzazione delle diversità e specificità in genere, in primo luogo negli ambiti dell'identità culturale, linguistica, delle differenze di genere e orientamento sessuale, nonché delle diverse abilità. In tal senso l'Associazione aderisce a un pensiero di società plurale secondo il quale la diversità è considerata come primaria risorsa personale e collettiva; progettazione, elaborazione, promozione, coordinamento e conduzione di servizi, consulenze e iniziative di prevenzione del disagio e superamento di situazioni di emergenza sociale a favore di persone svantaggiate in ragione di pregiudizi di qualsiasi genere e/o condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

III) ideazione, organizzazione e realizzazione di attività culturali, eventi, manifestazioni, rassegne, conferenze, convegni, seminari, incontri, corsi, stage e scambi interculturali su tutti i temi ritenuti conformi ai principi elencati nel presente Statuto;

IV) costituzione e gestione archivi e centri di ricerca, documentazione e studio dei fenomeni di migrazione e delle diverse culture, curando pubblicazioni rivolte alla diffusione della cultura sia prodotte dall'Associazione stessa che da altre realtà associative o editoriali sempre nel rispetto dei fini statuari;

V) ideazione, produzione e realizzazione materiali e pubblicazioni in genere per la comunicazione e divulgazione di tutti gli argomenti ritenuti conformi ai principi elencati nel presente Statuto; documentazione, studio e promozione della conoscenza di culture, condizioni sociali ed economiche delle persone migranti in genere, di ieri e di oggi;

VI) operare come risorsa ed essere punto di riferimento stabile e qualificato nel territorio per promuovere l'apprendimento della lingua italiana come lingua seconda (L2), l'intermediazione linguistica e culturale tra i gruppi umani, in primo luogo tra gli abitanti e le entità con responsabilità di gestione sociale o di amministrazione della vita pubblica, al fine di favorire buone pratiche di cittadinanza attiva;

VII) partecipazioni a bandi, utilizzo di finanziamenti e collaborazione in ambito nazionale ed internazionale a enti pubblici e privati, a istituzioni scolastiche e accademiche, aziende e distretti sanitari, tribunali e istituti di detenzione, realtà associative e cooperative, imprese varie e istituti finanziari, nonché tutti gli organismi a partecipazione democratica, sempre al fine di raggiungere le proprie finalità statuarie;

VIII) sostegno, difesa e divulgazione dei diritti fondamentali delle persone senza distinzione alcuna, con particolare riguardo all'elaborazione di azioni teoriche e pratiche nei confronti dei fenomeni di discriminazione, razzismo, sessismo, omotransfobia, bullismo ed emarginazione.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine

Associazione di promozione sociale "TESSERE CULTURE"

Sede legale c/o Rosi, Via Monterotondo 6h - 50065 Pontassieve (Firenze) Cod. fiscale: 942 000 504 85

tessereculture@gmail.com <https://tessereculture.blogspot.com/>



di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 3 ASSOCIATI: REQUISITI - DIRITTI E DOVERI

Il numero dei/delle soci/e è illimitato, ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge, cioè sette.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che, condividendone finalità e scopi, si impegnano a realizzarli attivamente.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei/delle soci/e e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

La richiesta di ammissione è formulata al Consiglio Direttivo a mezzo compilazione di un modulo prestampato ove dovranno essere indicati nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica e la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il Consiglio Direttivo esamina le domande di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, non oltre 60 giorni dalla ricezione delle stesse.

La decisione positiva di ammissione a socio viene comunicata all'interessato/a con la consegna della tessera di socio/a e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. La deliberazione del Consiglio Direttivo è immediatamente valida. Il/la socio/a ammesso/a versa all'atto dell'iscrizione la quota deliberata per l'anno in corso. La decisione di non ammissione a socio viene comunicata, con motivazione scritta, all'interessato/a entro 60 giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato/a ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 4 DIRITTI E OBBLIGHI DEI/DELLE SOCI/E

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna le persone aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Gli/le associati/e hanno il diritto di: eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi; esaminare i libri sociali; ricevere informazioni sulle attività dell'associazione (attraverso la presa visione del sito, le comunicazioni via mail, la lettura dei verbali del Consiglio Direttivo, gli aggiornamenti sulle attività fatti dal consiglio durante le assemblee) e controllarne l'andamento; frequentare gli eventuali locali dell'associazione; partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione; concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività; ricevere rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate a favore dell'associazione e delle sue attività programmate; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci.

Gli/le associati/e hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni; svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche

Donna Laccaro
Anna Laccaro



indiretto; versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 5

PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO/A

La qualità di socio/a cessa per morte, recesso o esclusione.

Si può recedere liberamente dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente alla persona interessata. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Libro soci/e.

L'associato/a che contravvenga gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato/a che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

Coloro che non abbiano versato la quota associativa annuale durante l'annualità in corso, entro lo scadere del mese di settembre, decadono automaticamente dallo status di soci.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Le persone associate che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 6

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il/la Presidente

ARTICOLO 7

L'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei soci e delle socie è l'Organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutte le persone iscritte nel Libro soci/e e in regola con il pagamento della quota associativa.

Ciascun associato/a ha un voto.

Ciascun associato/a può farsi rappresentare in Assemblea da altro/a socio/a mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascuna persona può avere sino ad un massimo di 3 deleghe.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta verrà convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, oppure ogni qualvolta ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci e delle socie.

L'Assemblea è convocata con comunicazione scritta inviata a ciascun socio/a mediante lettera, fax o posta elettronica o in alternativa mediante affissione di avviso di convocazione nelle sedi sociali con preavviso di



almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in casi di urgenza il termine di convocazione può essere ridotto a 10 giorni. L'avviso di convocazione deve riportare l'ordine del giorno, con indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza di prima e seconda convocazione, e con l'elenco degli argomenti da trattare.

L'Assemblea può essere convocata anche in luogo diverso dalle sedi sociali, purché in Italia.

All'Assemblea spettano le seguenti competenze inderogabili:

- discutere e deliberare sulla nomina o revoca dei componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discutere e deliberare sull'approvazione delle linee guida d'azione e sul programma annuale di attuazione delle stesse;
- approvare il bilancio di esercizio;
- deliberare sulla responsabilità dei/delle componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione dei/delle soci/e;
- discutere e deliberare sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione a socio/a e i contributi associativi straordinari;
- ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno sottoporre all'approvazione dell'Assemblea

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

- deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;

- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione, trascorsa mezz'ora dall'orario fissato, con la presenza della maggioranza più uno dei/delle soci/e aventi diritto al voto in proprio o per delega.

L'Assemblea in seconda convocazione delibera validamente e indipendentemente dal numero dei/delle soci/e aventi diritto di voto intervenuti o non intervenuti, in proprio o per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente e in mancanza di entrambi, da persona designata dall'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza di voti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ dei/delle soci/e e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ dei/delle soci/e.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata in forma segreta. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ARTICOLO 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 21 (ventuno) membri.

La carica di consigliere è gratuita.

Anna Costantini
Renato Laccabaro



La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza e durano in carica 3 (tre) anni.

I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; delibera a maggioranza dei membri presenti, ispirandosi al metodo del consenso, ed in caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

Sono comunque compiti specifici del Consiglio Direttivo:

- a) eseguire le deliberazioni assembleari;
- b) approvare l'ammissione degli associati e accettarne le dimissioni;
- c) redigere il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge, e il programma annuale preventivo per l'approvazione da parte dell'Assemblea, unitamente a una relazione annuale sull'attività dell'Associazione;
- d) curare i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali;
- e) proporre di anno in anno all'Assemblea dei soci le quote di ammissione a socio/a;
- f) in genere organizzare tutto ciò che rientra negli scopi per i quali l'Associazione è stata costituita;
- g) redigere e proporre all'Assemblea regolamenti e direttive al fine di definire e disciplinare le attività associative da svolgere, i criteri e le priorità delle stesse;
- h) nominare il/la Vicepresidente, il/la Segretario/a e il/la Tesoriere dell'Associazione;
- i) autorizzare o delegare il Presidente al compimento di atti di gestione del patrimonio o di perseguimento delle finalità associative;
- j) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- k) curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- l) cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- m) è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (d'ora in avanti Runts).

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, di studio e tutela del patrimonio associativo, nominate dal Consiglio stesso, composte da soci/e. Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni e gruppi di lavoro senza limiti di quantità e tipo che ritiene atti alla gestione di particolari attività e settori dell'Associazione, stabilendo regolamenti e nomine di responsabili. Tali commissioni e gruppi di lavoro possono essere costituite da un numero illimitato di membri.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Runts o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE

Il/la Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie e ha l'uso della firma sociale.



Il/la Presidente è eletto/a dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza delle persone presenti. Il/la Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il/la Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, subentrerà in tutte le sue funzioni il/la Vicepresidente.

Il/la Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali. Al/alla Presidente spetta la firma degli atti sociali approvati dal Consiglio Direttivo e che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il/la Presidente può convocare l'Assemblea nei casi previsti dallo Statuto.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un/una Vicepresidente. Il/la Vicepresidente esercita le stesse funzioni del/della Presidente su delega dello/a stesso/a, o in caso di sua assenza o impedimento.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un/una Segretario/a che dovrà:

- redigere i verbali del Consiglio Direttivo;
- diramare gli inviti delle convocazioni del Presidente;
- tenere la corrispondenza e curare i documenti dell'Associazione;
- e in genere assistere il/la Presidente in tutte le sue funzioni relative all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un/una Tesoriere/a con il compito di curare materialmente la gestione economica e la tenuta della contabilità e dei libri associativi dell'Associazione stessa in ossequio alle norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono.

Provvede inoltre al tesseramento dei soci e alla riscossione delle quote sociali salvo delega ad altro consigliere o socio.

ARTICOLO 10 IL PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 11 DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 10, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, alle persone associate, lavoratori/trici e collaboratori/trici, coloro che si occupano dell'amministrazione ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 12 LE RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche e il patrimonio associativo sono così costituiti:

1. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali dei/delle soci/e e di terzi;
2. eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;

Anna Caracciolo
Rossana Caracciolo
Anna Caracciolo



3. contributi dell'Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche e private in genere, di banche e istituti di credito, di altre realtà associative anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. entrate derivanti dall'attività istituzionale o da iniziative promozionali finalizzate al finanziamento dell'associazione, quali feste, sottoscrizioni, sottoscrizioni a premi in via occasionale;
5. proventi derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi rese dai/dalle soci/e e da terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi statutari;
6. altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione;
7. beni immobili.

L'Associazione può essere proprietaria di beni mobili e immobili. Qualora l'Associazione si avvalga di beni di proprietà di soci o terzi, questi dovranno essere detenuti a titolo di comodato o di locazione.

ARTICOLO 13

I BILANCI

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dall'Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Runt.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Il Consiglio Direttivo può redigere inoltre il bilancio sociale dell'Associazione, quale strumento di verifica del perseguimento delle proprie finalità sociali e di solidarietà.

ARTICOLO 14

LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro soci/e, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Registro dei/delle volontari/e, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
 - Libro delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - Libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo.
- I/le soci/e hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi, facendone richiesta (scritta, anche via mail) al Consiglio e trovando una modalità per la consultazione entro un mese dalla richiesta.

ARTICOLO 15

I VOLONTARI

I/le volontari/e sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività delle persone volontarie non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Alle persone volontarie possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.



Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

ARTICOLO 16 I LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei/delle propri/e associati/e, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero delle persone lavoratrici impiegate nell'attività non può essere superiore al 50% del numero delle persone volontarie o al 5% del numero dei/delle soci/e.

ARTICOLO 17 SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione avviene nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto oppure su proposta del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i/le propri/e soci/e.

ARTICOLO 18 DISPOSIZIONI FINALI

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da approvarsi da parte dell'Assemblea.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

